

| OBBLIGHI CONTABILI | IMPOSTE SUL REDDITO | IVA e altre imposte indirette |
|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| SOSTITUTI D'IMPOSTA | CONTRIBUTI E LAVORO | OBBLIGHI DICHIARATIVI |

GENNAIO

| Lunedì, 1 | | |
|---|-------------------------|---|
| SOGGETTO OBBLIGATO | TRIBUTO/CONTRIBUTO | ADEMPIMENTO |
| Imprese, Associazioni senza scopo di lucro , Fondazioni, ONLUS | Erogazioni pubbliche | Termine per l'applicazione delle sanzioni irrogabili in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicazione delle erogazioni pubbliche ricevute nel 2022. L'obbligo riguarda: - sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da pubbliche amministrazioni; - di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui. |
| Soggetti tenuti a inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria | IRPEF | Termine iniziale, per i soggetti passivi IVA che esercitano attività di commercio al minuto e che sono tenuti a inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata (es. farmacie, parafarmacie, ottici), per assolvere gli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri mediante l'invio dei dati di tutti i corrispettivi al Sistema Tessera Sanitaria per il tramite di strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati (es. registratori telematici). |

| Martedì, 2 | | |
|--|---------------------|---|
| SOGGETTO OBBLIGATO | TRIBUTO/CONTRIBUTO | ADEMPIMENTO |
| Persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, soqqetti IRES | Imposte sui redditi | Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES, IRAP, Imposte sostitutive) dovuta per il 2023, la cui scadenza era il 30.11.2023, con la sanzione ridotta del 1,50%, oltre agli interessi legali. |
| 30ggetti m23 | | Con il DM 29.11.2023, pubblicato sulla G.U. 11.12.2023 n. 288, il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. è stato a,bbassato dal 5% al 2,5% in ragione d'anno, a partire dal 1° gennaio 2024. |
| | Imposta di registro | Termine per: |
| | | - registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall'1.12.2023; |
| Conduttori di contratti di locazione, Locatori di im- mobili | | pagare la relativa imposta. L'imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza, in caso di opzione per il pagamento annuale. |
| | | L'imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti. |
| Soggetti autorizzati all'as- solvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale | Imposta di bollo | Termine per il versamento, mediante il modello F24, della sesta rata bi- mestrale dell'imposta di bollo, da parte dei soggetti autorizzati all'assol- vimento dell'imposta di bollo virtuale, diversi dagli intermediari finanziari di cui all'art. 15-bis del DPR 642/72. I soggetti autorizzati ad assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale pre- sentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione all'Ufficio competente, con l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente. Al termine di ogni bimestre è versata la rata dell'imposta di bollo relativa |
| | | alle dichiarazioni presentate. |



| Martedì, 2 | | |
|---|--|---|
| SOGGETTO OBBLIGATO | TRIBUTO/CONTRIBUTO | ADEMPIMENTO |
| Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisi- che, Società di capitali, So- cietà di persone | Dichiarazione inutilizzabilità crediti edilizi | Termine, per i cessionari finali di crediti d'imposta derivanti da cessione del credito o sconto in fattura di cui all'art. 121 del DL 34/2020, per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'inutilizzabilità del credito per cause diverse dall'avvenuta scadenza dei termini di utilizzo in compensazione ex art. 121 co. 3 del DL 34/2020. Il soggetto tenuto all'invio della comunicazione è l'ultimo cessionario (o il fornitore nel caso non li abbia ulteriormente ceduti), il quale comunica all'Agenzia delle Entrate quali crediti non sono utilizzabili. Il presente termine si applica solo se la conoscenza dell'evento che ha determinato detta inutilizzabilità è avvenuta prima dell'1.12.2023. Dall'1.12.2023, la comunicazione deve invece essere inviata all'Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato l'inutilizzabilità. I crediti sottoposti a sequestro non devono essere oggetto di comunicazione all'Agenzia delle Entrate, posto che il sequestro di tali crediti viene comunicato dall'Autorità giudiziaria all'Amministrazione finanziaria che ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione, eliminandoli dal cassetto fiscale. Devono, invece, essere comunicati i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l'utilizzo. |
| Enti non commerciali, Imprenditori agricoli | IVA | Termine, per Enti non commerciali e produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72, per: - versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al secondo mese precedente; - presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata. |
| Datori di lavoro Committenti di prestazioni di lavoro | INPS | Termine per effettuare la trasmissione telematica all'INPS, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti. La trasmissione: - viene effettuata mediante il flusso UniEmens; - riguarda i dati retributivi e contributivi relativi al mese precedente. Prima della trasmissione, il file XML deve essere controllato dal software di controllo messo a disposizione dall'INPS. |

| Mercoledì, 3 | | |
|---|--------------------|---|
| SOGGETTO OBBLIGATO | TRIBUTO/CONTRIBUTO | ADEMPIMENTO |
| | | Termine entro il quale l'utilizzatore deve comunicare all'INPS i dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale a cui ha fatto ricorso tramite Libretto Famiglia nel mese precedente. |
| Utilizzatori del Libretto fa- miglia | INPS | Il Libretto Famiglia può essere utilizzato (entro specifici limiti) per prestazioni occasionali di persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività professionali o d'impresa, con riferimento a: - piccoli lavori domestici; - assistenza domiciliare di bambini e anziani; - insegnamento supplementare. |
| | | Tra gli utilizzatori del Libretto Famiglia sono presenti anche le società sportive professionistiche che fruiscano delle attività degli steward negli impianti sportivi. |



| Venerdì, 5 | | |
|---|----------------------------------|--|
| SOGGETTO OBBLIGATO | TRIBUTO/CONTRIBUTO | ADEMPIMENTO |
| Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco | Imposta sugli intrattenimenti | Termine per annotare sull'apposito prospetto gli abbonamenti ri- lasciati nel mese precedente. |
| | | Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario. |
| | | I prospetti devono essere conformi con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002. |

| Martedì, 9 | | |
|---|--------------------|---|
| SOGGETTO OBBLIGATO | TRIBUTO/CONTRIBUTO | ADEMPIMENTO |
| Titolari di partita IVA Enti non commerciali | Agevolazioni | Termine iniziale per presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva: |
| | | - relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, effettuati nel 2023; |
| | | - al fine di beneficiare dell'apposito credito d'imposta nella misura del 75% del valore incrementale dei suddetti investimenti. |
| | | La "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" è resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta (presentata dall'1.3.2023 al 31.3.2023), sono stati effettivamente realizzati nel 2023 e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti. |
| | | La dichiarazione può essere presentata fino al 9.2.2024. |

| Mercoledì, 10 | | |
|-------------------------------|--------------------|---|
| SOGGETTO OBBLIGATO | TRIBUTO/CONTRIBUTO | ADEMPIMENTO |
| Datori di lavoro domestico | Contributi INPS | Termine entro il quale il datore di lavoro domestico deve effettuare il pagamento dei contributi dovuti nel quarto trimestre dell'anno 2023 (ottobre, novembre e dicembre). L'importo del contributo è determinato in relazione: - alla tipologia di rapporto di lavoro (tempo indeterminato o determinato); - importo della retribuzione oraria; - orario di lavoro. Nel dettaglio, il contributo è: - fisso, se l'orario di lavoro supera le 24 ore settimanali; - commisurato a tre fasce di retribuzione effettiva se l'orario di lavoro non supera le 24 ore settimanali. In concomitanza con il pagamento trimestrale dei contributi previdenziali avviene anche il versamento dei contributi contrattuali alla CAS.SA. COLF. Annualmente l'INPS stabilisce, con apposita circolare, l'importo dei contributi dovuti. |



| Venerdì, 12 | | |
|---|--|--|
| SOGGETTO OBBLIGATO | TRIBUTO/CONTRIBUTO | ADEMPIMENTO |
| Dipendenti e titolari di redditi assimilati lavoro dipendente | IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive | Termine per chiedere al sostituto d'imposta, ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno, di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. Il lavoratore dipendente consegna quindi al sostituto d'imposta: - la Certificazione Unica concernente i redditi di lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente; - erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. |

| | | ad effettuare le ritenute. |
|---|--------------------|---|
| Lunedì, 15 | | |
| - | | |
| SOGGETTO OBBLIGATO | TRIBUTO/CONTRIBUTO | ADEMPIMENTO |
| Persone fisiche, società di | IRPEF - IVA | Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute |
| persone e soggetti assimi- lati, soggetti IRES | D | ed IVA, la cui scadenza del termine era il 16.10.2023, con la sanzione ridotta |
| Sostituti d'imposta | Ravvedimento | del 1,67%, oltre agli interessi legali. Con II DM 29.11.2023, pubblicato sulla G.U. 11.12.2023 n. 288, Il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. è stato |
| Soggetti con partita IVA | operoso | abbassato dal 5% al 2,5% in ragione d'anno, a partire dal 1° gennaio 2024. |
| | | Annotazione delle fatture emesse nell'apposito registro, nell'ordine della loro nume- razione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, con riferimento |
| Soggetti | | a tale mese. |
| con | IVA | Annotazione nell'apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate |
| partita IVA | | dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente |
| | | (triangolazioni nazionali), emesse nel mese precedente, con riferimento al medesimo |
| | | mese. Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle |
| Con++: | IVA | operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino |
| Soggetti | Annotazione | fiscale o la ricevuta fiscale. |
| con partita IVA | riepilogativa | Possono applicare l'agevolazione, prevista dall'art. 6 co. 4 del DPR 695/96, i soggetti |
| partitari | corrispettivi | esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati |
| | | dei corrispettivi. Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contri- |
| Associazioni sportive | | buenti "supersemplificati", l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento |
| dilettantistiche, | | conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. |
| senza scopo di lucro e | | Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa: |
| pro-loco che hanno | IRES, IRAP e IVA | - nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente; |
| esercitato l'opzione | - | - nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al |
| per il regime della | Obblighi contabili | complesso delle operazioni poste in essere in - ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche; |
| L. 16.12.91 n. 398 Associazioni senza | | - nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra |
| scopo di lucro | | l'altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce |
| Scope arracre | | il prospetto, il volume d'affari e i beni ammortizzabili. |
| | IVA | Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le |
| Soggetti | Documento | fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro. Il do- cumento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve conte- |
| con | riepilogativo | nere: |
| partita IVA | fatture emesse | - i numeri delle fatture cui si riferisce; |
| | Obblighi contabili | - l'imponibile complessivo; |
| | | - l'IVA distinta per aliquota. Termine entro il quale i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomuni- |
| | | tari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il mese |
| | | di dicembre 2023 (secondo mese successivo a quello di effettuazione |
| Soggetti con partita IVA | 0.45 | dell'operazione), devono emettere autofattura relativa alle operazioni effet- |
| che effettuano acquisti intracomunitari | IVA | tuate nel mese di ottobre 2023. |
| mudcomunitum | | Se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello |
| | | reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture regi- |
| | | strate nel mese precedente. |
| | | Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di ac- |
| Soggetti con partita IVA | | quisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese. |
| che effettuano acquisti | IVA | Le fatture relative agli acquisti intracomunitari sono annotate secondo l'ordine della |
| intracomunitari | | numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in va- |
| | | luta estera. |



| Lunedì, 15 | | |
|---|--|---|
| SOGGETTO OBBLIGATO | TRIBUTO/CONTRIBUTO | ADEMPIMENTO |
| Soggetti con partita IVA | IVA Fatturazione differita Obblighi contabili | Termine ultimo per emettere le fatture, anche in forma semplificata, relative: - alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente; - alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto; - alle prestazioni di servizi "generiche" rese nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta ex art. 7-ter del DPR 633/72; - alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, effettuate nel mese precedente; - alle cessioni comunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente. Le fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni (liquidazione IVA). |
| Soggetti IVA Residenti in Italia | IVA (Comunicazione delle operazioni transfrontaliere - Trasmissione dei dati tramite Sdi) | Termine per trasmettere, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica. Il file XML trasmesso al SdI deve essere conforme alle specifiche tecniche della fattura elettronica (versione 1.7 e seguenti), approvate con provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2021 n. 374343. Termine, per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: - dei dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; - in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. La comunicazione non riguarda: - le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; - gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione. |
| Imprese di autotra- sporto di merci per conto terzi | Agevolazioni | Termine finale, entro le ore 16:00, in relazione al terzo periodo di incentivazione, per presentare le domande di accesso agli incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, attraverso l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa. Sono previsti sei periodi di incentivazione, con attribuzione delle relative risorse finanziarie. Le domande sono finalizzate a prenotare l'importo dell'incentivo astrattamente spettante alle singole imprese, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base della data e dell'ora di invio della domanda tramite PEC. |
| Dipendenti, pensionati e titolari di redditi assimilati al lavoro di- pendente | IRPEF | Versamento tramite il modello F24 degli importi delle ritenute e dei relativi interessi dello 0,5% mensile, derivanti dal conguaglio per il periodo d'imposta 2022, che al termine del 2023 il sostituto d'imposta non ha potuto trattenere: - per incapienza delle retribuzioni, pensioni o compensi corrisposti; - oppure per cessazione del rapporto di lavoro. Il sostituto d'imposta deve comunicare al lavoratore o pensionato gli importi che deve versare direttamente. |

| Martedì, 16 | | |
|--|--------------------|---|
| SOGGETTO OBBLIGATO | TRIBUTO/CONTRIBUTO | ADEMPIMENTO |
| Persone fisiche titolari di partita IVA | IRPEF IRAP | Termine, per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, per effettuare il versamento della seconda rata di acconto 2023 dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL. Il versamento può essere effettuato: - in un'unica soluzione; - oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (ex artt. 20 co. 2 del DLgs. 241/97 e 5 co. 1 del DM 21 maggio 2009). |



| Martedì, 16 | | |
|--|---|---|
| SOGGETTO OBBLIGATO | TRIBUTO/CONTRIBUTO | ADEMPIMENTO |
| Sostituti d'imposta che | Addizionale comunale IRPEF | Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. |
| corrispondono redditi di lavoro dipendente e as- similati | Addizionale regionale IRPEF | Versamento della rata dell'addizionale regionale trattenuta ai lavoratori di- pendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro |
| Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente | IRPEF | Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR). |
| Sostituti d'imposta strutture ricettive ed esercizi di somministra- zione di alimenti e bevande | Imposta sostitutiva | Termine entro il quale il sostituto d'imposta deve versare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori. L'imposta è applicata: - entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro; - solamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della L. 287/91, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro nel periodo d'imposta precedente. |
| Sostituti d'imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro di- pendente | IRPEF | Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. |
| Datori di lavoro settore privato | Imposta sostitu- tiva IRPEF e rela- tive addizionali 10% | Termine entro il quale i sostituti d'imposta sono tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell'impresa. Per le somme erogate nel corso dell'anno 2023, l'imposta sostitutiva è ridotta al 5%. Destinatari dell'agevolazione sono i lavoratori del settore privato: - con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati); titolari, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva: - le somme devono essere erogate "in esecuzione" dei contratti collettivi di cui all'art. 51 del DLgs. 81/2015; - nel periodo congruo deve essere stato realizzato l'incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. L'importo massimo delle somme che possono essere assoggettate a imposta sostitutiva è di 3.000 euro lordi. |
| Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi | IRPEF | Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. I) del TUIR. |
| Sostituti d'imposta che corrispondono provvigioni | IRPEF | Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. |
| Sostituti d'imposta che cor- rispondono dividendi | IRPEF | Versamento delle ritenute alla fonte: - operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre precedente; - corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre precedente. Con riferimento ai dividendi distribuiti ai soggetti non imprenditori, la L. 205/2017 ha equiparato la tassazione degli utili qualificati a quella degli utili non qualificati, prevedendo l'applicazione generalizzata della ritenuta a titolo d'imposta del 26%. |
| Sostituti d'imposta che cor- rispondono premi e vincite | IRPEF | Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite |



| Martedì, 16 | | |
|--|------------------------------|---|
| SOGGETTO OBBLIGATO | TRIBUTO/CONTRIBUTO | ADEMPIMENTO |
| Intermediari immobi- liari, compresi i gestori di portali telematici, che intervengono nel paga- mento dei corrispettivi | Cedolare secca o IRPEF | Versamento delle ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario. L'art. 4 co. 5 del DL 50/2017 dispone che gli intermediari devono operare, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta del 21% ove: - incassino i canoni di locazione o sublocazione breve o i corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi; - intervengano nel pagamento del canone di locazione o sublocazione o dei corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi. La ritenuta va operata all'atto del pagamento al locatore. Ne deriva che: - l'intermediario deve operare la ritenuta solo nel momento in cui paga il canone al locatore; - ove il conduttore paghi direttamente al locatore, non si configura l'obbligo di ritenuta. La ritenuta deve essere operata sull'importo del canone o corrispettivo lordo come indicato nel contratto di locazione breve. |
| Condominio che corrisponde corri- spettivi per appalti di opere o servizi | IRPEF | Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi: - effettuate nell'esercizio di impresa; - qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR. Il condominio committente, in qualità di sostituto d'imposta, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'appaltatore percipiente. La disciplina prevede inoltre che: - il condominio, in qualità di sostituto d'imposta, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro; - il condominio è, comunque, tenuto al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo. Al fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro, al di sotto della quale le ritenute operate all'atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese. Il condominio può, comunque, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tale ipotesi, non è prevista l'irrogazione di sanzioni poiché: - detta condotta non arreca alcun pregiudizio all'Erario; - la banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute. |
| Sostituti d'imposta che cor- rispondono compensi per avviamento/contributi | IRPEF | Versamento delle ritenute alla fonte: - del 15% sui compensi per la perdita di avviamento; - del 4%, da parte di Regioni, Province, Comuni e enti pubblici e privati sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali |
| Sostituti d'imposta che cor- rispondono redditi di capi- tale esclusi i dividendi | IRPEF | Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi). Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell'impiego di capitale, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili. La nozione di "impiego di capitale" presuppone la natura finanziaria di quest'ultimo. Qualora i beni "impiegati" abbiano natura diversa, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza. |



| Martedì, 16 | | |
|--|----------------------------------|--|
| SOGGETTO OBBLIGATO | TRIBUTO/CONTRIBUTO | ADEMPIMENTO |
| | | Inoltre, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi. |
| | | I sostituti d'imposta che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta: - del 26% sugli interessi ed altri proventi; - del 26%, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti; - del 26% sugli altri redditi di capitale. |
| | | Con riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale: |
| | | le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, di cui all'art. 26 co. 1 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti; le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi, di cui all'art. 26 co. 2 del DPR 600/73, devono essere ver- |
| | | sate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono maturati, ancorché non corrisposti. |
| Persone fisiche fino a | | Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese di dicembre. |
| 30.000,00 euro di vo- lume d'affari rientranti nel regime dei "minimi" | IVA | Si tratta in linea generale delle seguenti tipologie di operazioni: prestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti; acquisti intracomunitari ex art. 38 del DL 331/93; acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge ex art. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72. |
| Persone fisiche rien- tranti nel regime forfettario | IVA | Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente. |
| Soggetti che svolgono atti- vità di intrattenimento in modo continuativo | Imposta sugli intrattenimenti | Termine per il versamento dell'imposta relativa alle attività di intrattenimento svolte nel mese solare precedente. |
| | | Termine per il versamento, in relazione alle attività di intrattenimento svolte nel mese precedente: - dell'imposta sugli intrattenimenti; |
| Gestori di apparecchi da | | - dell'IVA forfetaria connessa alla suddetta imposta. Il particolare regime IVA relativo alle attività di intrattenimento è caratterizzato da: |
| divertimento e intratteni- mento | Imposta intratte- nimenti/IVA | applicazione dell'IVA sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti; forfetizzazione della detrazione; esonero dagli adempimenti contabili, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale; versamento dell'IVA con le stesse modalità e termini dell'imposta sugli intrattenimenti. |
| Soggetti con partita IVA - Regime mensile | IVA | Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito. |
| | | Versamento dei contributi relativi al mese precedente. |
| Datori di lavoro | Contributi INPS | Termine entro il quale i datori di lavoro dovranno effettuare il pagamento dei contributi dovuti in seguito alle operazioni di conguaglio previdenziale per all'anno 2023, effettuate nel mese di competenza "dicembre 2023". |



| Martedì, 16 | | |
|---|---------------------------------|--|
| SOGGETTO OBBLIGATO | TRIBUTO/CONTRIBUTO | ADEMPIMENTO |
| | | Termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare il versamento al Fondo Tesoreria del contributo TFR relativo al periodo di retribuzione del mese precedente. |
| | | Sono tenuti al versamento i datori di lavoro: |
| Datori di lavoro | Quote TFR Fondo | del settore privato; con almeno 50 addetti (nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipolo- gia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ad eccezione dei lavoratori a tempo parziale il cui computo segue regole specifiche). |
| Duton anavoro | Tesoreria INPS | Il requisito dimensionale di 50 addetti deve verificarsi con riferimento alla media: |
| | | - annua dei dipendenti nel 2006, per le aziende in attività al 31.12.2006; - dell'anno solare di inizio attività, per le aziende costituite dopo il 1.12.2006. |
| | | L'importo del contributo corrisponde alla quota di TFR che viene mantenuto in azienda dai lavoratori dipendenti e non versato ai Fondi pensione. I dati relativi alla quota versata sono poi indicati nella denuncia UniEmens del periodo di retribuzione. |
| Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali | Contributo INPS ex L. 335/95 | Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite. Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi. |
| Soggetti che hanno ero- gato compensi a collaboratori coordi- nati e continuativi | Contributo INPS ex L. 335/95 | Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative. Il contributo è ripartito tra: - committente (2/3); - collaboratore (1/3). Il versamento dell'intero contributo è a carico del solo committente. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore. Per l'anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate |
| | | sono le seguenti: - 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; |
| | | - 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; |
| | | - 24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. |
| Associanti che hanno erogato utili ad asso- ciati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro | Contributo INPS ex L. 335/95 | Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sugli utili erogati nel mese precedente da parte di associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro. Il contributo è ripartito nella misura del 55% a carico dell'associante e del 45% dell'associato e il versamento avviene ad opera dell'associante. Le aliquote da applicare differiscono in relazione all'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore. Tale forma contrattuale non può essere più stipulata, rimangono attivi i contratti in essere alla data del 25.6.2015 (fino a loro naturale cessazione). |
| Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio | Contributo INPS ex L. 335/95 | Versamento del contributo INPS sul 78% delle provvigioni erogate nel mese precedente. L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite. Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi. |

Via A. Moro, 1/a – Tel. 0521.336033 fax 0521.834523 www.neviedelendati.it; info@neviedelendati.it

| Martedì, 16 | | |
|--|---|--|
| SOGGETTO OBBLIGATO | TRIBUTO/CONTRIBUTO | ADEMPIMENTO |
| Aziende dello spettacolo e dello sport | Contributi INPS ex ENPALS | Termine entro il quale i datori di lavoro dello spettacolo e dello sport, anche laddove operino in qualità di committenti, sono tenuti al versamento dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), e delle contribuzioni minori, relativi al mese precedente, in favore dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) e al Fondo pensioni sportivi professionisti (FPSP). |
| Committenti di prestazioni di lavoro area del dilettantismo | Contributi INPS Gestione separata | L'aliquota base applicabile ai fini contributivi per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata INPS è pari al: - 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione); - 25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie. Per tali lavoratori si applicano anche le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata sulla base del relativo rapporto di lavoro. Sono previste anche le seguenti agevolazioni: - le aliquote contributive ai fini previdenziali si applicano sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui; - fino al 31.12.2027, la contribuzione IVS per co.co.co. e professionisti con partita IVA è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo (la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro). |
| Imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri | Contributi INPS | Termine entro il quale i lavoratori iscritti alla Gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni devono effettuare il versamento della quarta rata dei contributi dovuti per l'anno 2023. L'importo da versare è composto da: - contributo IVS, determinato moltiplicando il reddito medio convenzionale (fissato a 61,98 euro) per il numero di giornate indicate nella "Tabella D" allegata alla L. 233/90, in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l'azienda, e al risultato ottenuto occorre applicare l'aliquota di finanziamento del 24%; - contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione, fissato nella misura pari a 0,69 euro; - contributo di maternità, pari a 7,49 euro; - contributo INAIL, pari a 768,50 euro per le zone normali e 532,18 euro per i territori montani e le zone svantaggiate. |

| Mercoledì, 17 | | |
|---|-------------------------|--|
| SOGGETTO OBBLIGATO | TRIBUTO/CONTRIBUTO | ADEMPIMENTO |
| Persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, | IMU IRPEF - IVA | Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi al saldo dell'IMU dovuta per l'anno precedente, la cui scadenza del termine era il 18.12.2023 con la sanzione ridotta del 1,50%, oltre agli interessi legali. |
| soggetti IRES Sostituti d'imposta Soggetti con partita IVA Sostituti d'imposta | Ravvedimento operoso | Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute ed IVA, la cui scadenza del termine era il 18.12.2023, con la sanzione ridotta del 1,50%, oltre agli interessi legali. Con il DM 29.11.2023, pubblicato sulla G. U. 11.12.2023 n. 288, il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. è stato abbassalo dal 5% al 2,5% in ragione d'anno, a parlire dal 1° gennaio 2024. |

| Giovedì, 18 | | |
|------------------------------------|------------------------|--|
| SOGGETTO OBBLIGATO | TRIBUTO/CONTRIBUTO | ADEMPIMENTO |
| Pensionati residenti all'estero | Comunicazione all'INPS | Termine entro il quale i pensionati residenti nel Europa, Africa e Oceania dovranno far pervenire le attestazioni di esistenza in vita a Citibank. |

| Sabato, 20 | | |
|--|---------------------|---|
| SOGGETTO OBBLIGATO | TRIBUTO/CONTRIBUTO | ADEMPIMENTO |
| Produttori di imbal- laggi o di materiali di imballaggi - Importa- tori | Contributo CONAI | Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato, con riferimento all'anno 2023. La dichiarazione può essere presentata con periodicità: - annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia inferiore o uguale a i 3.000 euro per singolo materiale; - trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 3.000 euro ma non a 31.000; - mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 31.000 euro. È prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale. |



| Sabato, 20 | | |
|--------------------|--------------------|--|
| SOGGETTO OBBLIGATO | TRIBUTO/CONTRIBUTO | ADEMPIMENTO |
| Imprese | Contributo CONAI | Termine per presentare la dichiarazione relativa alla procedura agevolata per gli imballaggi: - riutilizzabili impiegati in sistemi di restituzione particolarmente controllati, certificati o verificabili; - per i quali l'applicazione del contributo ambientale avviene nel momento in cui l'imballaggio termina effettivamente il suo - ciclo di riutilizzo o risulta comunque disperso o fuori dal circuito. Il proprietario dell'imballaggio riutilizzabile non deve pertanto versare il contributo ambientale a CONAI al momento dell'immissione al consumo o al fornitori che effettua la prima cessione, ma si impegna a dichiararlo e versarlo in seguito direttamente a CONAI. |

| | | mente a CONAI. | |
|--|----------------------|--|--|
| Giovedì, 25 | | | |
| SOGGETTO OBBLIGATO | TRIBUTO/CONTRIBUTO | ADEMPIMENTO | |
| Datori di lavoro agricolo | Contributi ENPAIA | Termine entro il quale presentare all'ENPAIA la denuncia delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente ed effettuare il versamento dei contributi relativi, per: - i dirigenti; - i quadri e gli impiegati agricoli. | |
| Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie | | Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di dicembre ed al trimestre ottobre-dicembre. | |
| Soggetti che hanno effet- tuato operazioni intraco- munitarie e che nel mese di dicembre hanno supe- rato la soglia per la pre- sentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT | IVA | Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente contrassegnati, relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre. La periodicità mensile deve essere mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi. I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: - cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies); - acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. Gli elenchi sono trasmessi: - con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; - con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente: - se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro; - se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almen | |



| Venerdì, 26 | | |
|--------------------------------|--------------------|--|
| SOGGETTO OBBLIGATO | TRIBUTO/CONTRIBUTO | ADEMPIMENTO |
| Soggetti con partita IVA | IVA | Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto IVA, la cui scadenza del termine era il 27.12.2023, con la sanzione ridotta del 1,5%, oltre agli interessi legali. |
| | . WA | Con il DM 29.11.2023, pubblicato sulla G.U. 11.12.2023 n. 288, il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. è stato abbassato dal 5% al 2,5% in ragione d'anno, a partire dal 1° gennaio 2024. |

| Lunedì, 29 | | |
|---------------------|-------------------------------------|---|
| SOGGETTO OBBLIGATO | TRIBUTO/CONTRIBUTO | ADEMPIMENTO |
| Sostituti d'imposta | Mod. 770 Ravvedimento operoso | Termine per regolarizzare l'infedeltà dei modelli 770/2023: presentati entro il 31.10.2023; con la corresponsione della prevista sanzione per ciascuna dichiarazione, ridotta a 1/9 del minimo. Eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione. Spirati i 90 giorni, il ravvedimento deve avvenire secondo le forme ordinarie. Termine per regolarizzare l'omessa presentazione telematica del modello 770/2023, il cui termine è scaduto il 31.10.2023: mediante trasmissione telematica diretta o tramite un intermediario abilitato; con la corresponsione della prevista sanzione, ridotta a 1/10 del minimo. Eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione. Il ravvedimento non può avvenire spirati i 90 giorni. |

| Martedì, 30 | | |
|---|-------------------------------|--|
| SOGGETTO OBBLIGATO | TRIBUTO/CONTRIBUTO | ADEMPIMENTO |
| Associazioni e società sportive dilettantistiche | Registrazione LUL | Termine ultimo per effettuare l'iscrizione del LUL per le collaborazioni coordinate e continuative sportive dilettantistiche. L'iscrizione nel LUL può infatti avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento |
| Associazioni e società sportive dilettantistiche | Comunicazioni obbligatorie | Termine entro il quale l'ente sportivo destinatario di prestazioni sportive deve comunicare i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, iniziato nel mese precedente. I citati dati: - saranno messi a disposizione di INPS, INAIL, Ministero del Lavoro ed enti cooperanti; - devono essere comunicati entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro. Rientrano nell'obbligo anche le comunicazioni di cessazione anticipata del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico. |

| Mercoledì, 31 | | |
|--|----------------------------|---|
| SOGGETTO OBBLIGATO | TRIBUTO/CONTRIBUTO | ADEMPIMENTO |
| Conduttori di contratti di locazione, Locatori di immobili | Imposta di registro | Termine per: - registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall'1.1.2024; - pagare la relativa imposta. L'imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza, in caso di opzione per il pagamento annuale. |
| | | L'imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche ta- cite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti. |
| Organizzazioni di volontariato | Domanda di agevolazioni | Presentazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali della domanda per la concessione dei contributi in relazione all'acquisto, nel 2023, di: - ambulanze; altri autoveicoli per attività sanitarie; - beni strumentali per lo svolgimento di attività di interesse generale. |



| Mercoledì, 31 | | |
|--|--|---|
| SOGGETTO OBBLIGATO | TRIBUTO/CONTRIBUTO | ADEMPIMENTO |
| Soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali | Comunicazione all'Agenzia delle Entrate | Termine, per i soggetti che effettuano erogazioni liberali, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate: - l'ammontare delle erogazioni liberali effettuate nel 2023; specificando le proprie complete generalità, comprensive dei dati fiscali, e i soggetti che hanno beneficiato delle suddette erogazioni. |
| Datori di lavoro Committenti di presta- zioni di lavoro | Contributi INPS | Termine per effettuare la trasmissione telematica all'INPS, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei collaboratori. La trasmissione: - viene effettuata mediante il flusso UniEmens; - riguarda i dati retributivi e contributivi relativi al mese precedente e riferiti a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi occasionali, venditori a domicilio, associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS. Prima della trasmissione, il file XML deve essere controllato dal software di controllo messo a disposizione dall'INPS. |
| Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione | Contributi previdenziali e premi INAIL | Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente. In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese. |
| Datori di lavoro | Comunicazione alle RSA o RSU | Termine entro il quale l'utilizzatore deve comunicare: - il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi; - la durata degli stessi; - il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. La comunicazione: - è effettuata alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - può essere effettuata anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato. |
| Datori di lavoro | Comunicazione al Ministero del Lavoro | Termine entro il quale i datori di lavoro devono presentare telematicamente ai Servizi competenti un prospetto informativo relativo alla situazione aziendale al 31 dicembre dell'anno precedente rispetto agli obblighi scaturenti dal collocamento obbligatorio. L'obbligo di invio del prospetto informativo: - riguarda i soli datori di lavoro aventi, a livello nazionale, almeno 15 dipendenti computabili, per i quali siano intervenuti, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l'obbligo di assunzione o da incidere sul computo della quota di riserva; - sussiste sempre per le aziende coinvolte in una compensazione "intergruppo". I datori di lavoro soggetti agli obblighi della L. 68/99 sono tenuti a trasmettere alla banca dati del collocamento mirato (art. 4 del DM 29.12.2021): - il prospetto informativo; - gli accomodamenti ragionevoli adottati ex art. 3 co. 3-bis del DLgs. 216/2003; - gli esoneri autocertificati (art. 5 co. 3-bis della L. 68/99). |
| Persone fisiche | Premi INAIL Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico | Termine entro il quale versare il premio di 24 euro annui (non frazionabile) fissato per l'assicurazione contro gli infortuni domestici (c.d. "assicurazione casalinghe/i"). La tutela assicurativa è obbligatoria per tutte le persone che: - hanno un'età compresa fra i 18 e i 67 anni; - svolgono a titolo gratuito in modo abituale ed esclusivo senza vincolo di subordinazione attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in cui dimorano. Al ricorrere dei suddetti requisiti assicurativi, si devono assicurare i seguenti soggetti: - titolari di pensione anche di invalidità, a prescindere dal grado di invalidità stessa; - lavoratori in mobilità; - lavoratori beneficiari dei Fondi di solidarietà; - lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito di perdita involontaria dell'occupazione (NASpl e DIS-COLL); soggetti che svolgono un'attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato). |



| Mercoledì, 31 | | |
|---|------------------------------|---|
| SOGGETTO OBBLIGATO | TRIBUTO/CONTRIBUTO | ADEMPIMENTO |
| | | Il premio dovuto è ed è a carico dello Stato per i soggetti che siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti: - titolarità di redditi lordi propri ai fini IRPEF non superiori a 4.648,11 euro annui; - appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non sia superiore a 9.296,22 euro annui. |
| Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati | IVA Mod. INTRA12 | Termine, per i soggetti non passivi d'imposta che hanno effettuato acquisti intracomunitari, per: - versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al secondo mese precedente. L'imposta è versata cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese; - presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento. |
| Titolari di partita IVA | IVA | Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (triangolazione interna), in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente. |
| Titolari di partita IVA | IVA | Emissione di una fattura globale per tutte le consegne di imballaggi e recipienti effettuate nel 2023 con obbligo di restituzione, ma non restituiti. Per gli imballaggi e i recipienti di cui all'art. 15 n. 4) del DPR 633/72, non restituiti, può essere emessa una sola fattura globale per tutte le consegne effettuate nel 2023, con l'osservanza dei seguenti adempimenti: - le consegne e le restituzioni dei recipienti e degli imballaggi risultanti dalle fatture di vendita dei prodotti cui l'imballaggio e i recipienti stessi afferiscono devono essere annotate dal cedente, distintamente per tipo di recipiente e di imballaggio e per aliquota di imposta, in apposito registro tenuto a norma dell'art. 39 del DPR 633/72; - il quantitativo degli imballaggi e dei recipienti da assoggettare all'imposta è determinato per differenza, sottraendo dai quantitativi complessivamente consegnati in ciascun anno solare quelli complessivamente restituiti nel periodo stesso; - la base imponibile è calcolata in relazione all'ammontare delle cauzioni corrispondenti ai quantitativi dei diversi tipi di imballaggi e recipienti; - la fattura, in luogo dell'indicazione dei cessionari, deve recare apposita annotazione di riferimento al DM 11.8.75. |
| Esercenti attività di au- totrasporto merci per conto proprio o di terzi | ACCISE | Termine, per le imprese di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi, per presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la dichiarazione per ottenere il credito d'imposta in relazione all'applicazione della "carbon tax" o dell'aumento delle accise al gasolio per autotrazione, in relazione al trimestre ottobre-dicembre. Il credito d'imposta: - spetta in relazione ai veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate; - può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 ovvero chiesto a rimborso, purché di importo pari ad almeno 25,00 euro. |
| Soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale | Imposta di bollo virtuale | Presentazione all'Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo virtuale, diversi dagli intermediari finanziari di cui all'art. 15-bis del DPR 642/72, della dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nel 2023, al fine di: - liquidare l'imposta di bollo ancora dovuta per il 2023; - procedere alla liquidazione provvisoria dell'imposta di bollo dovuta in modo virtuale per il 2024. Tale dichiarazione comprende anche gli atti presentati all'ufficio del Registro delle imprese su supporto magnetico o trasmessi in via telematica. |



| Mercoledì, 31 | | |
|--|--------------------|---|
| SOGGETTO OBBLIGATO | TRIBUTO/CONTRIBUTO | ADEMPIMENTO |
| | | Termine, in relazione alle fatture elettroniche inviate mediante Sdl, per variare i dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate, laddove il contribuente ritenga che, relativamente a una o più fatture integrate dall'Amministrazione finanziaria, non risultino i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo. |
| | | L'Agenzia delle Entrate, infatti: |
| | Imposta di bollo | integra, per ciascun trimestre, sulla base dei dati in proprio possesso, le fatture che non riportano l'indicazione dell'imposta di bollo, qualora questa risulti dovuta; mette a disposizione del cedente/prestatore o dell'intermediario delegato, mediante il servizio web presente all'interno dell'area riservata del sito Fatture e Corrispettivi, un "Elenco A", non modificabile, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il SdI che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo, e un "Elenco B", modificabile, contenente le fatture elettroniche che non recano l'assolvimento dell'imposta, benché ne sorga l'obbligo. |
| Titolari di partita IVA | | Il contribuente, o l'intermediario delegato, con riferimento al suddetto "Elenco B" può: |
| Tholass as parata 1771 | | variare i dati comunicati; integrare l'elenco, indicando gli estremi delle fatture elettroniche per le quali l'imposta risulta dovuta, ancorché le stesse non siano state in- dividuate dall'Amministrazione finanziaria. |
| | | In assenza di modifiche da parte del contribuente, le integrazioni effettuate dall'Agenzia delle Entrate si intendono confermate. |
| | | Per quanto concerne il quarto trimestre solare, l'Agenzia delle Entrate rende noto al cedente/prestatore o all'intermediario delegato, entro il 15 febbraio, l'ammontare: |
| | | dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI nel periodo, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta; delle integrazioni proposte, come eventualmente variate dal contribuente. |
| | | Entro il 28 febbraio il contribuente è tenuto al versamento dell'imposta. |
| Preponenti di agenti e rappresentanti | IRPEF/IRES | Termine per: - consegnare all'agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre ottobre-dicembre; - pagare le suddette provvigioni. Nell'estratto conto devono essere indicati tutti gli elementi necessari al fine del calcolo delle provvigioni. |
| Soggetti che effettuano attività di cessione di generi di monopolio e attività analoghe, in contabilità semplificata | IRPEF/IRES | Termine per rilevare contabilmente gli aggi e i compensi derivanti da tali attività: – mediante un'unica registrazione riassuntiva, relativa a tutte le operazioni svolte nell'anno 2023; – distinti per tipologia, fornitore ovvero gestore informatico. Tali semplificazioni relative alla rilevazione degli aggi e dei compensi si applicano alle operazioni di: - cessione di generi di monopolio, relativamente all'importo dell'aggio spettante per la vendita; - cessione di valori bollati postali, marche assicurative e valori similari, nonché delle tasse di concessione governativa, - relativamente all'importo dell'aggio spettante per la vendita; - gestione del lotto e delle lotterie, relativamente all'importo del margine spettante per il servizio di raccolta delle giocate e della vendita dei biglietti; - servizio di incasso delle tasse automobilistiche ed attività analoghe, relativamente all'importo del compenso spettante per la prestazione del servizio. |



| Mercoledì, 31 | | |
|---|---|--|
| SOGGETTO OBBLIGATO | TRIBUTO/CONTRIBUTO | ADEMPIMENTO |
| Persone fisiche | IRPEF e relative addizionali | Termine per esercitare, in relazione alle spese sanitarie sostenute nel 2022, l'opposizione al relativo trattamento dei dati ai fini della precompilazione dei modelli 730/2022 e REDDITIPF 2022, effettuando un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate: - contenente la tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, gli altri dati anagrafici previsti e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza; - mediante posta elettronica, via telefono o recandosi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi ad una tipologia di spesa comporta che le spese della tipologia selezionata e i relativi rimborsi non siano resi disponibili all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. L'opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie e dei rimborsi può essere esercitata direttamente dall'assistito che abbia compiuto i 16 anni d'età. Se l'assistito non ha compiuto i 16 anni d'età o è incapace d'agire, l'opposizione viene effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore. |
| Veterinari | IRPEF | Termine per la trasmissione telematica, al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dei dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel secondo semestre del 2023 ai fini della precompilazione delle dichiarazioni. L'obbligo riguarda: i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute); rilevanti per la detrazione delle spese veterinarie riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. |
| Persone fisiche | Canone RAI | Termine per il pagamento del canone RAI relativo al 2024, mediante il modello F24, nei casi in cui: - nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con addebito in fattura; - oppure si tratti di utenti per i quali l'erogazione dell'energia elettrica avviene nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale. Il pagamento può avvenire in unica soluzione, ovvero mediante suddivisione: - in due rate semestrali, scadenti il 31 gennaio e il 31 luglio; - in quattro rate trimestrali, scadenti il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre. |
| Persone fisiche titolari di utenze per la forni- tura di energia elettrica per uso domestico resi- denziale | Canone RAI | Termine per presentare all'Agenzia delle Entrate, tramite il servizio postale o mediante trasmissione telematica (anche tramite PEC), l'auto certificazione, con effetto per l'anno 2024, riguardante: - la non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica; - la non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denunzia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggellamento". La presentazione dell'autocertificazione: - entro il termine in esame potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell'addebito in bolletta della prima rata del canone; - dall'1.2.2024 ed entro il 30.6.2024, ha effetto solo per il secondo semestre 2024. |
| Soggetti al 1° gennaio iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella Sezione dei revisori inattivi Dipendenti, pensionati, collaboratori e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente | Contributo revisori legali IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive | Versamento del contributo annuale per l'anno in corso, al fine di garantire la copertura delle spese necessarie alla tenuta del Registro. Versamento con il modello F24, applicando gli interessi dello 0,4% mensile, degli importi derivanti dalla liquidazione del modello 730/2023, che il sostituto d'imposta non ha potuto trattenere per incapienza delle retribuzioni, pensioni o compensi corrisposti. Il sostituto d'imposta deve comunicare al soggetto che ha presentato il modello 730/2023 gli importi che deve versare direttamente. |



| Mercoledì, 31 | | |
|---|--------------------|--|
| SOGGETTO OBBLIGATO | TRIBUTO/CONTRIBUTO | ADEMPIMENTO |
| | | Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica: |
| | | della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati: non soggetti ad accisa; spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. L'Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di dichiarare e versare l'IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 |
| | | euro. Entro il medesimo termine, i soggetti che si avvalgono dell'IOSS sono tenuti a versare l'imposta dovuta in base alla dichiarazione. |
| Soggetti passivi che hanno aderito al re- gime speciale "OSS" e "IOSS" | IVA | della dichiarazione relativa al trimestre ottobre-dicembre 2023 riguardante: le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA (B2C), in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello del prestatore; le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo; talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti. |
| | | Il One Stop Shop (OSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di assolvere l'IVA e i relativi obblighi in modo semplificato in relazione alle suddette tipologie di prestazioni. |
| | | L'OSS consente al soggetto passivo di: |
| | | dichiarare e versare in uno Stato membro (Stato di identificazione) l'imposta dovuta in altri Stati membri; senza necessità di identificarsi in ciascuno degli Stati membri. |
| | | Lo Stato di identificazione riversa poi l'imposta agli Stati di competenza. |
| | | Il regime è facoltativo ma se il soggetto passivo decide di avvalersene è tenuto ad applicarlo in tutti gli Stati membri e per tutte le operazioni che rientrano nel regime. |
| | | Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l'operazione. |

Si ricorda che, in generale, i termini per gli adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo" (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, "il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo" (art. 6 co. 8 del DL 31.5.94 n. 330, conv. L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n. 241). Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno Note lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322 e circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1). Da ultimo, l'art. 7 co. 2 lett. I) del DL 13.5.2011 n. 70, conv. L. 12.7.2011 n. 106, ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo". L'art. 3-quater L. 26.4.2012, n. 44, che ha convertito il D.L. 16/2012, prevede che gli adempimenti fiscali ed i versamenti, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione (art. 37, co 11bis D.L. 223/2006, conv. dalla L. 24/2006).